



Allegato “C” al n. 25608/12388 di Repertorio

**STATUTO  
DELLA FONDAZIONE  
“ELICE ONLUS”**

**Articolo 1  
Denominazione**

È costituita a seguito della trasformazione dell’Associazione “ELICE ONLUS” una Fondazione denominata  
**“ELICE ONLUS”**

(di seguito la “**Fondazione**”). La Fondazione nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione utilizzerà la locuzione “**Organizzazione non lucrativa di utilità sociale**” ovvero l’acronimo “**ONLUS**”.

**Articolo 2  
Sede**

**2.1** La Fondazione ha sede legale in **Milano**.

La variazione di indirizzo all’interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di cui all’articolo 9 del presente statuto. Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso l’Autorità competente, per la relativa iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche, avvenuta la quale il trasferimento diventa efficace a tutti gli effetti.

**2.2** La Fondazione opera in tutto il territorio nazionale e potrà istituire uffici e sedi secondarie.

**Fondazione Elice Onlus**

Viale P.O. Vigliani 19 - 20148 Milano

Tel. 02 67380223 - Cell. 320 0652403

cod. fisc. 97633840158

info@eliceiosi.it – segreteria@eliceiosi.it

www.eliceiosi.it





## **Articolo 3**

### **Finalità**

**3.1** La Fondazione, che ha unicamente fini di solidarietà sociale e non ha scopo di lucro, svolge la sua attività diretta allo studio, prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione, integrazione familiare, scolastica, lavorativa e sociale per i portatori di accertate disabilità neuromotorie, psicomotorie, psichiche e psicologiche, con una particolare attenzione alle epoche dello sviluppo, all'adolescenza e all'età avanzata, nonché alle persone con esiti di traumi e coma.

Poiché la persona con una disabilità è parte di un nucleo familiare e sociale, la Fondazione mette in campo risorse di cura, di sostegno e di potenziamento per tutti i membri del sistema familiare, e anche sociale, scolastico e lavorativo. Questo nella certezza che è dalla partecipazione della persona fragile alla vita familiare e al suo ambiente che nasce una reale possibilità di benessere per la persona e i suoi sistemi di appartenenza (scolastico, sportivo, sociale e lavorativo).

La Fondazione si propone di studiare, formulare, sviluppare e diffondere un modello di cura interdisciplinare-olistico-sistemico-integrato (di seguito IOSI) della persona e della famiglia affetta da malessere, disagio e disabilità, che necessita di un programma di miglioramento del suo stato di salute. Questo attraverso un costante aggiornamento e formazione della sua équipe multidisciplinare e di tutti gli attori concreti del percorso riabilitativo e di sviluppo personale (famigliari, sistemi di appartenenza, e altri professionisti). Il modello di cura utilizzato dalla Fondazione dovrà garantire il primato della Persona sulla Patologia attraverso un approccio al paziente nella sua unicità e unità bio-psico-sociale, alla sua famiglia e al suo ambiente. Questo approccio IOSI interdisciplinare- olistico- sistemico-integrato si avvarrà delle metodiche più avanzate di prevenzione, diagnosi e cura nell'ambito della riabilitazione e sarà oggetto di un continuo aggiornamento per essere in continua evoluzione rispetto alle necessità dei pazienti delle famiglie e del contesto sociale.

La Fondazione intende avvalersi di persone che, con diverse competenze e un medesimo modello riabilitativo (IOSI), possano affrontare condizioni diverse di sofferenza che riguardino il malessere o la disabilità nelle aree fisica, psichica ed intellettuale della persona, occupandosi in primo luogo del paziente, in modo che il potenziale di salute e di recupero di ciascuno abbia una posizione di rilievo rispetto al disagio espresso, orientando la cura alla miglior qualità di vita possibile. Questo sarà attuato attraverso la creazione di un benessere risultante dall'integrazione di tutte le aree che caratterizzano l'essere umano.

La Fondazione si pone dunque l'obiettivo di considerare l'essere umano secondo il Modello che i fondatori dell'Associazione Elice Onlus (che ha dato origine alla Fondazione) hanno sperimentato lavorando con la Prof.ssa Morosini: ciascuno è una unità bio-psico-sociale in costante scambio e relazione col suo sistema familiare e sociale nel mondo. In virtù di ciò, anche i terapeuti sono considerati parte di questo sistema. Pertanto risulta fondamentale occuparsi delle reciproche influenze tra il sistema familiare e quello terapeutico e viceversa, e di questi due sistemi all'interno della più ampia rete sociale e lavorativa. Nella concezione di una riabilitazione globale, l'aspetto assistenziale e sociale è parimenti importante a quello medico.

Lo stesso sguardo diretto ai pazienti e ai loro famigliari vien rivolto a tutti gli operatori e volontari della Fondazione poiché la cura del benessere degli operatori è garanzia indispensabile per il benessere dei pazienti. La Fondazione si propone di creare percorsi di ricerca, di studio, di diffusione e di formazione del suo modello Interdisciplinare olistico sistemico integrato per diffondere una cultura della cura, della promozione del benessere delle persone e dell'integrazione



## **Articolo 4**

### **Attività**

**4.1** Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente statuto, la Fondazione svolge attività nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della formazione, della beneficenza, della ricerca scientifica di particolare interesse sociale ed in particolare:

- In relazione alle attività di assistenza sociale e socio-sanitaria:

- la creazione di gruppi di familiari che possano essere rete e sostegno per altri famigliari;
- la creazione di una rete di contatti con strutture territoriali per la gestione condivisa dei pazienti e per la diffusione del modello interdisciplinare di riabilitazione IOSI (Interdisciplinare Olistico Sistemico Integrato);
- la promozione dell'integrazione sociale dei soggetti con svantaggio psicofisico; la sensibilizzazione del contesto sociale in merito alla prevenzione e integrazione sociale dei portatori di disabilità.

- In relazione alle attività di assistenza sanitaria:

- l'assistenza e la cura rivolte alle persone in condizione di accertate disabilità neuromotorie, psicomotorie e psichiche; con una particolare attenzione alle disabilità più gravi dell'età evolutiva e degli stati comatosi e post-comatosi;
- la creazione di centri in cui poter accogliere i pazienti e i loro familiari e offrire un sistema di diagnosi e cura integrato e multidisciplinare;
- la messa a disposizione di ausili utili a promuovere l'autonomia di soggetti in condizioni di svantaggio economico e psicofisico.

- In relazione alle attività di formazione:

- la promozione dello studio, della ricerca, della formazione e dell'attuazione delle metodiche dirette a riabilitare e migliorare la qualità di vita e di partecipazione dei portatori di disabilità e dei soggetti in età evolutiva. La formazione rivolta primariamente ai soggetti svantaggiati sopra individuati, oltre che agli operatori delle strutture gestite dalla Fondazione e in generale di coloro che all'interno della stessa svolgono, anche a titolo di volontariato, attività di assistenza sanitaria, sociale e socio- sanitaria.

- In relazione alle attività di beneficenza:

- il sostegno economico delle persone che in altro modo non potrebbero, per acclarato stato di indigenza, accedere alle terapie necessarie per il loro stato di salute psicofisico;
- la creazione di progetti, di borse di studio o borse lavoro a favore di soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari relativamente alle tematiche proprie dei soggetti portatori di disabilità.

La Fondazione, nel perseguire il fine sopra esplicitato, si avvarrà di tutte le metodiche, aventi comprovati fondamenti teorico scientifici, atte a promuovere, favorire e incrementare la salute e il benessere della persona.

- In relazione alle attività di ricerca scientifica:

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale negli ambiti della prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione e integrazione sociale di tutte le disabilità dei soggetti in età evolutiva e adulta svolta ai sensi del D.P.R. 135/03 direttamente o attraverso università, enti di ricerca e altre fondazioni che la svolgono direttamente.

**4.2** La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art 10 comma 1 del D. Lgs. 460/97, ad eccezione di quelle ad essere direttamente connesse, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni quali:

- promuovere intese con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado nonché con gli enti statali e non preposti alla pubblica istruzione a tutela dei portatori di disabilità;



- promuovere intese con enti scientifici, culturali ed educativi italiani e stranieri per incontri e convegni allo scopo di facilitare studi, attività culturali e di ricerca;
- promuovere l'organizzazione di incontri sui problemi dell'educazione, della riabilitazione, della disabilità e dell'integrazione.

**4.3** La Fondazione può tra l'altro:

- costituire o partecipare a fondazioni e altri enti senza scopo di lucro con finalità analoghe alle proprie, aderire ad enti nazionali e internazionali che realizzino attività coerenti con gli scopi della Fondazione;
- costituire o partecipare a società commerciali strumentali al perseguimento delle proprie finalità, i cui bilanci devono essere allegati al bilancio della Fondazione, compatibilmente alla qualifica Onlus;
- acquistare, realizzare, gestire, affittare, possedere a qualsiasi titolo, beni immobili, beni mobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;
- compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e stipulare contratti e convenzioni con soggetti privati e pubblici per lo svolgimento delle proprie attività.

## **Articolo 5**

### **Patrimonio e Fondo di Dotazione**

**5.1** Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal Fondo di Dotazione;
- b) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del Patrimonio;
- c) da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del Patrimonio;
- d) dai residui di gestione non utilizzati e non trasferiti ai successivi esercizi;
- e) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.

## **Articolo 6**

### **Fondo di Gestione**

**6.1** La Fondazione finanzia le proprie attività con:

- a) le rendite e i proventi derivanti dalla gestione del Patrimonio;
- b) le erogazioni liberali e i contributi pubblici e privati versati alla Fondazione per il raggiungimento del suo scopo;
- c) le somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del Patrimonio, destinate a finalità diverse dall'incremento del Patrimonio per delibera del Consiglio di Amministrazione;
- d) entrate e proventi derivanti dalle attività istituzionali e connesse nei limiti di cui all'art. 10 del D.Lgs. 460/97;
- e) gli avanzi di gestione dei precedenti esercizi non destinati a Patrimonio.

## **Articolo**

### **Organi 7**

**7.1** Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente e il Vice Presidente;
- c) l'Organo di Revisione;
- d) il Comitato Scientifico.



## Articolo 8

### Consiglio di Amministrazione

**8.1** La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (di seguito anche solo “**Consiglio**”) composto da un minimo di cinque a un massimo di sette membri, incluso il Presidente.

**8.2** Il Consiglio di Amministrazione, nominato inizialmente nell’atto di trasformazione e successivamente, è composto come segue:

a) la dott.ssa Lia Teloni è membro a vita e potrà designare la persona che, dopo la sua cessazione dalla carica per qualunque motivo, assumerà la qualifica di nuovo membro a vita con le stesse prerogative a lei riservate nel presente statuto;

b) due consiglieri nominati dal membro a vita di cui al precedente punto a), qualora il Consiglio sia composto da cinque o da sei membri o tre consiglieri nel caso in cui sia composto da sette membri;

c) due nominati dal Consiglio uscente qualora il Consiglio sia composto da cinque ovvero tre consiglieri nel caso in cui sia composto da sei o sette membri.

**8.3** Il numero dei Componenti del Consiglio di Amministrazione è determinato dal Consiglio in scadenza.

**8.4** I Consiglieri nominati ai sensi dei punti 8.2 lett. b) e lett. c) restano in carica per tre esercizi fino all’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio del mandato.

**8.5** Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il consigliere dopo 6 mesi di assenza dai lavori del consiglio.

**8.6** In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso del consigliere a vita di cui al punto 8.2 lett. a) senza che sia stato designato un successore, il Consiglio potrà cooptare un nuovo componente in sua sostituzione o ridurre il numero dei componenti per il mandato in corso, fermo restando il rispetto del numero minimo. In caso di cooptazione, il consigliere così nominato resterà in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio che lo ha nominato.

**8.7** In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso di un consigliere nominato ai sensi del precedente articolo 8.2 lett. b), il sostituto verrà designato con le stesse modalità. In caso di mancanza del membro a vita il Consiglio potrà cooptare un nuovo componente in sua sostituzione o ridurre il numero dei componenti per il mandato in corso, fermo restando il rispetto del numero minimo. In caso di cooptazione, il consigliere così nominato resterà in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio che lo ha nominato.

**8.8** In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso di un consigliere nominato ai sensi del precedente articolo 8.2 lett. c), il Consiglio potrà cooptare un nuovo componente in sua sostituzione o ridurre il numero dei componenti per il mandato in corso, fermo restando il rispetto del numero minimo. In caso di cooptazione, il consigliere così nominato resterà in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio che lo ha nominato.

**8.9** Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.



## **Articolo 9**

### **Competenze del Consiglio di Amministrazione**

**9.1** Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, il Consiglio, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente statuto:

- a) stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione, individuando i progetti da attuare;
- b) redige la relazione annuale sull'attività, ne predispone e ne esegue i programmi;
- c) redige e approva annualmente entro il mese di aprile il bilancio consuntivo ed entro il mese di dicembre quello preventivo;
- d) definisce la struttura operativa della Fondazione;
- e) conferisce incarichi professionali;
- f) provvede alle assunzioni ed ai licenziamenti del personale dipendente;
- g) sottoscrive contratti di qualsiasi natura;
- h) stabilisce se l'Organo di Revisione sia monocratico o collegiale;
- i) nomina il Direttore determinandone le funzioni e il compenso nei limiti di cui all'art. 10, comma 6, del D.Lgs. 460/97;
- j) delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;
- k) amministra il patrimonio della Fondazione, che dovrà essere investito con l'obiettivo di conseguire il massimo rendimento possibile compatibilmente con la conservazione del valore reale dello stesso nel lungo periodo;
- l) decide la destinazione degli avanzi di gestione ad incremento del Fondo di Dotazione ai sensi dell'articolo 5 del presente statuto;
- m) delibera le modifiche allo statuto e le sottopone alle autorità competenti per l'approvazione, nei modi e a sensi di legge;
- n) delibera la costituzione e la partecipazione a fondazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi, società, e, in generale, enti privati o pubblici sia in Italia che all'estero;
- o) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- p) può costituire temporaneamente comitati per la realizzazione di obiettivi specifici

**9.2** Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, ovvero ad un Comitato esecutivo composto da tre dei suoi membri; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge; può avvalersi di consulenti.

## **Articolo 10**

### **Riunioni del Consiglio di Amministrazione**

**10.1** Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove sia in Italia che all'estero.

**10.2** Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente, di propria iniziativa o quando gli venga fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei consiglieri, con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito con lettera raccomandata, , messaggio di posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, almeno dieci giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.

**10.3** Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, anche per tele o video conferenza, tutti i consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di Revisione,



**10.4** Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti la maggioranza dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente della riunione.

**10.5** Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dalla persona designata dai consiglieri presenti. Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione.

Le funzioni di segretario delle riunioni sono svolte dal Direttore della Fondazione o, in caso di sua assenza, e comunque nei casi nei quali il Presidente lo ritenga opportuno, da persona designata dal Consiglio stesso.

**10.6** Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento. In particolare, è necessario che:

- a. sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

## **Articolo 11**

### **Presidente – Vice Presidente**

**11.1** Il Presidente della Fondazione è individuato, a vita, nella persona di cui al precedente articolo 8.2 lett. a), salvo sua rinuncia; in tal caso può permanere nella carica di consigliere a vita e avrà il diritto di nominare il nuovo presidente da scegliersi tra i componenti del Consiglio. Qualora venga meno il membro a vita di cui all'art. 8.2 lett. a) il Presidente verrà scelto dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti.

Il Vice Presidente viene nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti.

**11.2** Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

**11.3** In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione.

**11.4** Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

**11.5** Il Vice Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Al Vice Presidente, nell'ambito dei poteri conferitigli spetta la legale rappresentanza della Fondazione.



## **Articolo 12**

### **Il Comitato Scientifico**

**12.1** Il Comitato Scientifico è un organo consultivo della Fondazione, composto almeno da tre membri fino ad un massimo di dodici scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra persone italiane e straniere particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio nel campo delle scienze neuromotorie, psicomotorie, psichiche, neuroscientifiche e della riabilitazione in generale che restano in carica per tre esercizi.

In particolare, al Comitato Scientifico compete: supportare il Consiglio di Amministrazione nella definizione delle linee strategiche e nella valutazione di interventi innovativi e di progettualità in via di definizione e sperimentazione; formulare eventuali proposte per implementare le attività svolte o per avviarne di nuove; proporre la realizzazione di occasioni divulgative quali seminari o pubblicazioni; deliberare sulle materie che il Presidente della Fondazione sottopone all'approvazione del Comitato stesso.

**12.2** Il Comitato Scientifico è convocato dal Consiglio di Amministrazione e presieduto dal Presidente della Fondazione.

**12.3** I componenti del Comitato Scientifico possono cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca dichiarata dal Consiglio di Amministrazione.

**12.5** La partecipazione al Comitato Scientifico è gratuita. Le spese preventivamente concordate sostenute dai componenti il Comitato per le funzioni attribuite al medesimo vengono rimborsate dalla Fondazione.

## **Articolo 13**

### **Direttore**

**13.1** Il Direttore, se nominato, sovrintende all'attività amministrativa e finanziaria della Fondazione. A tal fine compie ogni atto necessario e conseguente riferendo al Consiglio di Amministrazione, cui compete il coordinamento e la vigilanza sull'esecuzione delle attività gestorie.

**13.2** Possono inoltre essere delegati al Direttore ulteriori poteri finalizzati all'esecuzione di specifiche delibere, di volta in volta, adottate dal Consiglio di Amministrazione, o in generale ogni potere connesso all'implementazione, al coordinamento, all'esecuzione e alla buona riuscita di progetti approvati dal Consiglio di Amministrazione volti al conseguimento degli scopi della Fondazione.

**13.3** Il Direttore redige e sottoscrive con il Presidente i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, sottoscrive la corrispondenza e ogni atto esecutivo delle deliberazioni del Consiglio.

Provvede, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, all'eventuale assunzione di personale, determinandone l'inquadramento e il trattamento economico, con il relativo potere disciplinare in conformità con le norme di legge.

**13.4** La carica di Direttore è incompatibile con quella di Consigliere di Amministrazione.





## **Articolo 14**

### **Organo di revisione**

**14.1** L'Organo di Revisione può essere monocratico o collegiale secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

**14.2** I membri dell'Organo di Revisione sono nominati tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali, dal Presidente dell'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano.

**14.3** I membri dell'Organo di Revisione durano in carica tre esercizi ossia sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e sono riconfermabili.

**14.4** L'Organo di Revisione è incaricato del controllo della regolarità dell'amministrazione e della contabilità della Fondazione, predispose le relazioni ai bilanci consuntivi e preventivi, ne riferisce al Consiglio ed effettua le verifiche di cassa. L'Organo di Revisione può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

## **Articolo 15**

### **Gratuità delle cariche**

**15.1** Ai Revisori può essere riconosciuto un compenso nei limiti di cui all'art. 10, comma 6, del D.Lgs. 460/97. Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate e preventivamente concordate., in relazione ai compiti statuari a loro demandati.

## **Articolo 16**

### **Esercizio Finanziario - Bilancio - Utili e avanzi di gestione**

**16.1** L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente.

**16.2** E' fatto espresso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

**16.3** La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

## **Articolo 17**

### **Scioglimento**

**17.1** La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli Articoli 27 e 28 del Codice Civile. In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori.

**17.2** In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni della Fondazione che residuano esaurita la liquidazione devono essere devoluti ad altra Onlus o a fini di pubblica utilità, scelti dal Consiglio di Amministrazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.



**Articolo 18**  
**Norme applicabili**

**18.1** Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile in tema di Fondazioni, il D.Lgs. 460/97 e le altre norme di legge in materia.

**Articolo 19**  
**Registro Unico del Terzo Settore**

**19.1** Il presente statuto resterà in vigore fino al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 104, comma 2 del D.Lgs. 117/2017. Con l'iscrizione della Fondazione al Registro Unico del Terzo Settore il presente statuto si intenderà sostituito dallo statuto allegato alla lettera "F" alla delibera di trasformazione del giorno 1 ottobre 2020.

F.to: Lia Francesca Rosa Teloni  
Monica De Paoli